



La Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*

Studi

A CURA DI
Armand Paul Bosso

PER I DOCUMENTI PONTIFICI

© 2025 Dicastero per la comunicazione-Libreria Editrice Vaticana

PER I TESTI BIBLICI

© 2008 Fondazione di Religione Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena

PROGETTO GRAFICO Cristina Barone

REALIZZAZIONE EDITORIALE Edimill Srl | www.edimill.it

ISBN 978-88-10-03786-7

© 2025 Il Portico Spa
via Scipione Dal Ferro, 4
40138 Bologna
EDB* | www.dehoniane.it

EDB

che si raggiunga la certezza morale. L'auspicio è che ogni Chiesa particolare, in ogni parte del mondo, sia attenta a valorizzare gli esempi di vita cristiana maturati al suo interno ed abbia personale competenze per attuare la normativa vigente.

CAPITOLO XI Il Dicastero per i Vescovi: artt. 103-112 di Eduardo Baura*

Al Romano Pontefice spetta il *munus* di tutelare l'unità della Chiesa quale pastore della Chiesa universale e capo del Collegio dei Vescovi. All'interno di questo collegio, dunque, il Papa ricopre un ruolo speciale e anche qui ha la missione di promuovere l'unità fra i successori degli Apostoli, confermandoli nella fede (cf. Lc 22,32). Questa funzione si è concretizzata lungo la storia, come frutto dell'approfondimento nella costituzione della Chiesa e a seconda delle necessità e delle circostanze.

In forza della posizione specifica che il Papa occupa all'interno del collegio episcopale, a lui spetta moderare l'esercizio del *munus* episcopale per il bene della Chiesa universale e delle singole Chiese particolari e, quindi, ha pure una responsabilità pastorale nei confronti degli altri Vescovi. Risulta quindi logico che vi siano istituzioni della Curia Romana dedite alla provvisione delle sedi episcopali e all'organizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche. Una di queste, quella competente per la Chiesa latina in territori non considerati di prima evangelizzazione o di nuove Chiese particolari, è appunto il Dicastero per i Vescovi.

* Facoltà di Diritto canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

1. Storia del Dicastero

Per capire la portata dell'attuale assetto del Dicastero per i Vescovi occorre dare uno sguardo retrospettivo onde conoscere le modalità con cui la Sede di Pietro ha svolto lungo la storia i suoi compiti in materia di provvisione delle sedi episcopali e di argomenti collegati. Ci sono ormai diversi studi che si sono occupati della materia, a cui si rimanda per gli approfondimenti storici, ma qui può essere utile e sufficiente ricordare, sia pure per cenni, i punti più salienti, allo scopo di contestualizzare e capire meglio la portata delle competenze attualmente affidate a questo Dicastero¹.

L'interessamento del Romano Pontefice nella nomina dei Vescovi si è esteso progressivamente dalle sedi suburbicarie al resto delle diocesi. La riforma gregoriana comportò una maggiore riserva papale delle nomine episcopali, fino ad arrivare al secolo XIV in cui la riserva era quasi totale². Concretamente, è all'inizio del secondo millennio laddove si incomincia a sviluppare l'organizzazione di uffici volti a adiuvarne il Sommo Pontefice nell'esercizio delle sue funzioni³. A partire dal secolo XI, infatti, le funzioni del presbiterio e dei sinodi romani confluiscono nel concistoro, organo consultivo composto da Cardinali, i quali, come è noto, acquistarono maggior peso dal momento che ricadde su di loro il ruolo dell'elezione del Romano Pontefice. Il concistoro, che arrivò a riunirsi diverse volte alla settimana, si occupava delle principali questioni che arrivavano al Papa relative alla fede e alla disciplina.

¹ Fra questi lavori si possono consultare: A. MONIN, *De Curia Romana: ejus historia ac hodierna disciplina juxta reformationem a Pio X inductam*, Universitatis catholicae typographus, Lovanii 1912, in partic. pp. 4-23; N. DEL RE, *La Curia Romana. Lineamenti storico-giuridici*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, pp. 17-71; V. GÓMEZ-IGLESIAS, «La Congregación para los Obispos», in *IC* 31 (1991), pp. 333-373.

² Cf. ID., «La Congregación para los Obispos», pp. 338-340.

³ Sembra che il termine «Curia», mutuato dal diritto romano, applicato alla Sede di Pietro incominci ad essere usato a partire dal secolo XI (cf. DEL RE, *La Curia Romana*, p. 18). Un buon riassunto della storia della Curia Romana è quello proposto in S.F. AUMENTA – R. INTERLANDI, *La Curia Romana secondo «Praedicate Evangelium»*. *Tra storia e riforma*, EDUSC, Roma 2023, pp. 15-60.

Nel Cinquecento nascono alcune commissioni cardinalizie distaccate dal concistoro per lo studio di alcune cause e si creano le prime Congregazioni permanenti: quella detta della *Santa romana e universale Inquisizione* (chiamata del Sant'Uffizio a partire da san Pio X)⁴, la *Congregatio cardinalium super executione decretorum Concilii Tridentini*, la Congregazione dell'indice per affiancare quella del Sant'Uffizio, la Congregazione per i Vescovi (con la competenza di esaminare i ricorsi contro di essi e le accuse a loro rivolte)⁵. A queste Congregazioni, Sisto V aggiunse ancora quella preposta alla cura degli affari riguardanti i regolari, ma la svolta decisiva si ebbe allorché questo Papa, anziano ma assai vigoroso ed efficace, emanò la Cost. Ap. *Immensa aeterni Dei*, del 22 gennaio 1588⁶, con cui si strutturava la Curia Romana in quindici Congregazioni, in modo tale che il concistoro perse in grande misura la rilevanza che in secoli passati aveva avuto, sebbene Sisto V continuò a radunare i concistori settimanalmente⁷.

Una delle Congregazioni stabilite dalla *Immensa aeterni Dei* è, appunto, quella concistoriale (*Congregatio Tertia pro Ereptione Ecclesiarum et Provisionibus consistorialibus*). Dopo aver affermato il ruolo del Romano Pontefice di provvedere a fornire pastori idonei alle Chiese⁸,

⁴ Cf. PAOLO III, cost. *Licet ab initio*, 21 luglio 1542, in *Bullarium Romanum*, t. VI, Seb. Franco, H. Fory et. Henrico Dalmazzo Editoribus, Augustae Taurinorum 1860, pp. 344-346.

⁵ Per i dati di queste Congregazioni, cf. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 19-30.

⁶ Cf. *Bullarium Romanum*, t. VIII, Seb. Franco, H. Fory et. Henrico Dalmazzo Editoribus, Augustae Taurinorum 1863, pp. 985-999.

⁷ Si è fatto notare che l'istituzione di Congregazioni permanenti divise per ambiti di competenza togliesse l'esercizio «collegiale» della funzione petrina garantito dal concistoro (fermo restando, naturalmente, che questo organismo aveva funzione consultiva, essendo il Papa la sola autorità a decidere) (cf. AUMENTA – INTERLANDI, *La Curia Romana*, pp. 31-42). Alcuni autori, però, ritengono che l'abbandono del concistoro per appoggiarsi su Congregazioni stabili avesse lo scopo di liberare la Santa Sede dall'ingerenza del potere civile (cf. A. MONIN, *De Curia Romana*, p. 9), sicché la strutturazione della Curia ad opera di Sisto V non sarebbe una manovra assolutistica volta ad indebolire il collegio cardinalizio (cf. DEL RE, *La Curia Romana*, pp. 33-34).

⁸ «Illa praeterea cura ad pastoralis nostri officii sollicitudinem et ecclesiae universalis gubernationem maxime pertinent ut ad fidelium populorum utilitatem,

la Costituzione sistina affidava a questa Congregazione il compito di conoscere le cause di erezione delle nuove Chiese e le controversie sorte tra di loro, e di visitare le Chiese: «eaeque discussa et examinata ad nos successoresque nostros referant, ut pro nostro eorumve arbitrio, in consistorio secreto, iuxta formam in hunc usque diem servatam proponantur»; la dottrina ha sempre riconosciuto molta importanza al ruolo di preparazione del concistoro⁹. Inoltre, la *Immensa aeterni Dei*, atteso il compito del Romano Pontefice di vegliare specialmente sui pastori¹⁰, prevedeva anche la *Congregatio Duodecima pro Consultationibus Episcoporum et aliorum Praelatorum*, confermando quindi quella istituita da san Pio V, avente la funzione di risolvere le contese tra i Vescovi e i prelati non regolari.

Gregorio XIV, mediante la cost. *Onus Apostolicae servitutis*, del 15 maggio 1591, ampliò le competenze della concistoriale alle questioni relative alle qualità dei candidati all'episcopato. Poco dopo, nel 1592, il suo successore Clemente VIII eresse la Congregazione dell'esame dei Vescovi. A questi organismi Urbano VIII, nel 1636, aggiunse la *Congregatio super residentia episcoporum*¹¹.

Il pontificato di Benedetto XIV segna una pietra miliare nel ruolo della Santa Sede in materia di nomina ed altre questioni relative ai Vescovi. Il Papa Lambertini, mediante la cost. *Ad apostolicae servitutis*

ecclesiis iam erectis aut in posterum iustis de causis erigendis, de episcopis et pastoribus idoneis et fidelibus ac fructuosis in vinea magni patrisfamilias operariis salubriter in Domino provideamus».

⁹ Lungo i secoli la Congregazione per i Vescovi ha mantenuto sostanzialmente le competenze previste da Sisto V, tra cui quella di preparare i concistori, espressamente prevista ancora dalla Costituzione Apostolica di san Paolo VI (cf. M. COSTALUNGA, «La Congregazione per i Vescovi», in P.A. BONNET - C. GULLO [a cura di], *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, p. 281).

¹⁰ «Et nos quidem ex apostolicae servitutis officio, omnibus christifidelibus debitores sumus, sed tamen praecipuo caritatis affectu in Christo complectimur venerabiles fratres nostros ecclesiarum praesules et pastores, qui ex praeepto Apostoli vigilant, in omnibus laborant, ministeriumque suum implent».

¹¹ Cf. DEL RE, *La Curia Romana*, p. 40.

onus, del 17 ottobre 1740¹², rimodellò la Congregazione per l'esame dei Vescovi con il nome di *Congregatio super promovendis ad archiepiscopatus et episcopatus* e, con la Costituzione *Decet Romanum Pontificem*, del 23 novembre 1740¹³, la *Congregatio super statu Ecclesiarum* con il compito di esaminare le relazioni delle visite *ad limina*. Infine, nel 1746 Benedetto XIV ritenne opportuno ripristinare la Congregazione della residenza dei Vescovi¹⁴.

Il nuovo assetto della Curia Romana stabilito da san Pio X, mediante la Cost. Ap. *Sapientis consilio*, del 29 giugno 1908¹⁵, è solitamente riconosciuta come foriera di una nuova tappa della storia della Curia. Oltre all'impegno per combattere il modernismo, la riorganizzazione della Curia ad opera del Papa Sarto ha la caratteristica di poter poggiare sulla dottrina del concilio Vaticano I sulla natura del ministero petrino. Forte di questa dottrina san Pio X stabilì la Congregazione concistoriale divisa in due parti. La prima aveva le seguenti competenze: preparare il concistoro; costituire nuove diocesi e capitoli cattedrali e collegiali; dividere le diocesi già costituite; eleggere i Vescovi ed altri prelati

¹² *Benedicti XIV Bullarium*, vol. 1, In Typographia Aldina, Prati 1845, pp. 10-12.

¹³ *Ivi*, pp. 20-22.

¹⁴ Cf. DEL RE, *La Curia Romana*, p. 43.

¹⁵ *AAS* 1(1909), pp. 7-19. Fra i commenti a questa Costituzione, oltre alla già citata opera di MONIN, *De Curia Romana* (cf. *supra* nota 1), cf. J. SIMIER, *La Curie romaine; notes historiques et canoniques d'après la Constitution «Sapientis consilio» et les autres documents pontificaux*, Éditions de la «Revue Augustinienne», Paris 1909; B. OJETTI, *De Romana Curia: commentarium in Constitutionem Apostolicam «Sapientis consilio»*, seu de Curiae Piana reformatione, ex Cooperativa Typographica Manuzio, Romae 1910; J.B. FERRERES, *La Curia Romana según la novísima disciplina decretada por Pio X: comentario canónico e histórico sobre la Const. Sapientis consilio*, Razón y Fe, Madrid 1911; F.M. CAPPELLO, *De Curia Romana iuxta reformationem a Pio X sapientissime inductam*, Fridericus Pustet, Romae 1911-1912; J. DESHUSSES, «Consistoriale (Congrégation)», in *DDC*, vol. 4, pp. 356-361; V. SANTORO, «S. C. Consistoriale», in *Enciclopedia Cattolica*, vol. 4, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1950, coll. 315-318; G. FERRETTO, «La Riforma del B. Pio X», in *Romana Curia a Beato Pio X Sapientis consilio reformata*, Pontificio Istituto Utriusque iuris, Roma 1951, pp. 37-84. Esiste inoltre una vasta letteratura che commenta il can. 248 del Codice del 1917 relativo alla Congregazione concistoriale.

maggiori, nonché esaminare la loro idoneità (naturalmente, sempre escludendo le diocesi dell'ambito orientale o di competenza di *Propaganda Fide*). La seconda si doveva occupare degli aspetti disciplinari dei Vescovi, ovvero della vigilanza sull'adempimento dei loro doveri, della conoscenza dello stato delle diocesi e delle eventuali visite apostoliche, nonché tutto ciò che riguarda la vita dei seminari. In altre parole, la Congregazione concistoriale ideata da san Pio X riuniva in sé delle competenze che in altri tempi erano distribuite in vari Dicasteri, per occuparsi, quindi, di tutto ciò che riguarda direttamente i Vescovi, dalla loro nomina fino alla disciplina della loro vita e ministero, oltre che della costituzione e modifica delle circoscrizioni ecclesiastiche, nonché del regime dei seminari. Inoltre, si affidava a questa Congregazione il ruolo di risolvere i conflitti di competenza sorti tra le sacre Congregazioni. A dimostrazione della centralità che si voleva attribuire a questa Congregazione sta la prescrizione secondo cui il Prefetto era lo stesso Romano Pontefice, assistito da un Segretario Cardinale e da un assessore che fungeva pure da Segretario del collegio cardinalizio, essendo il Cardinale Segretario del Sant'Uffizio e il Segretario di Stato membri di ufficio della Congregazione¹⁶.

¹⁶ Questa era la disposizione della *Sapientis consilio* riguardante la Congregazione concistoriale: «1. Duas haec sacra Congregatio, easque distinctas partes complectitur. 2. Ad primam spectat non modo parare agenda in Consistoriis, sed praeterea in locis Congregationi de Propaganda Fide non obnoxiiis novas dioeceses et capitula tum cathedralia tum collegiata constituere; dioeceses iam constitutas dividere; Episcopos, Administratores Apostolicos, Adiuutores et Auxiliarios Episcoporum eligere; canonicas inquisitiones seu processus super eligendis indicere actosque diligenter expendere; ipsorum peri elitari doctrinam. At si viri eligendi vel dioeceses constituendae aut dividendae sint extra Italiam, administri Officii a publicis Negotiis, vulgo Secretariae Status, ipsi documenta excipient et positionem conficient, Congregationi Consistoriali subiiciendam. 3. Altera pars ea omnia comprehendit, quae ad singularum dioecesium regimen, modo Congregationi de Propaganda Fide subiectae non sint, universim referuntur, quaeque ad Congregationes Episcoporum et Concilii hactenus pertinebant, et modo Consistoriali tribuuntur. Ad hanc proinde in posterum spectent vigilantia super impletis vel minus obligationibus, quibus Ordinarii tenentur; cognitio eorum quae ab Episcopis scripto relata sint de statu suarum dioecesium; indictio Apostolicarum visitationum, examenque earum quae fuerint absolutae, et, post fidelem rerum

Alle incombenze ora descritte, san Pio X aggiunse la costituzione di un ufficio o sezione dedito alla cura dei migranti, mediante il m.p. *De Catholicorum in exteris regionibus emigratione*, del 15 agosto 1912¹⁷. Infine, giova segnalare che il can. 248 del *CIC* 17, diviso in tre paragrafi, confermò il profilo e le competenze di questa Congregazione.

La Cost. Ap. *REU*, emanata da san Paolo VI il 15 agosto 1967¹⁸, cambiò la denominazione del Dicastero per quella di Sacra Congregazione per i Vescovi (cf. n. 46), benché rimanesse la competenza di preparare «agenda in Consistoriis» (art. 49, §5), e stabilì che il Prefetto non fosse più lo stesso Papa. Nella descrizione delle competenze della Congregazione si notava che si trattava di una organizzazione posteriore al Vaticano II nel richiamo all'intervento delle Conferenze Episcopali rispetto alla erezione e mutazione delle circoscrizioni ecclesiastiche e nell'allusione alle giurisdizioni personali promosse dal concilio¹⁹, anche

expositionem ad Nos delatam singulis vicibus, praescriptio eorum, quae aut necessaria visa fuerint aut opportuna; denique ea omnia quae ad regimen, disciplinam, temporalem administrationem et studia Seminariorum pertinent. 4. Huius Congregationis erit, in conflictatione iurium, dubia solvere circa competentiam sacrarum Congregationum. 5. Huius sacri Consilii Summus Pontifex perget esse Praefectus. Eique cardinales a secretis S. Officii et Secretarius Status semper ex officio accensentur, praeter alios, quos Summus Pontifex eidem adscribendos censuerit. 6. A secretis semper esto cardinalis a Summo Pontifice ad id munus eligendus; alter ab ipso erit Praelatus, cui Adessoris nomen, qui idem fungetur munere a secretis sacri Collegii Patrum cardinalium, et sub ipso sufficiens administratorum numerus. 7. Consultores huius Congregationis erunt Adessor Sancti Officii, et a secretis Congregationis pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis, durante munere: quibus accedent alii, quos Summus Pontifex elegerit».

¹⁷ Cf. *AAS* 4(1912), p. 526.

¹⁸ Cf. *AAS* 59(1967), pp. 885-928.

¹⁹ «Ad Congregationem pro Episcopis spectat, in locis et pro personis non obnoxiiis Congregationi pro Ecclesiis Orientalibus vel pro Gentium Evangelizatione, novas dioeceses, provincias, regiones constituere, easdem constitutas dividere, unire, recognoscere, tum Conferentiis Episcopalibus – quarum intersit – proponentibus, tum iisdem, si casus ferat, auditis; Vicariatus Castrenses erigere necnon, auditis Conferentiis Episcoporum territorii, Praelaturas ad peculiaris opera pastoralia perficienda pro variis regionibus aut coetibus socialibus speciali adiutorio indigentibus; agit praeterea quae attingunt Episcopos, Administratores Apostolicos, Coadiuutores et Auxiliares Episcoporum, Vicarios Castrenses ceterosque

se rimaneva ancora il riferimento alle *mensae episcopales*²⁰. Oltre all'erezione e mutazione delle circoscrizioni ecclesiastiche (escluse sempre quelle di ambito orientale o dipendenti da *Propaganda Fide*), venivano riconosciute come competenze di questa Congregazione tutto ciò che riguarda i Vescovi in quanto persone, in quanto al loro *munus* e alla loro azione pastorale, nonché «iisdem a munere cessantibus consulere», richiamando in nota il n. 21 del decreto conciliare *Christus Dominus*, quello relativo cioè all'invito rivolto ai Vescovi e ai loro equiparati a presentare la rinuncia al loro ufficio «si, ob ingravescentem aetatem aliamve gravem causam, implendo suo officio minus apti evaserint»²¹. Competenza di questo Dicastero era pure quella relativa ai primati e metropolitani, alla preparazione dei concistori, ciò che attiene ai concili provinciali e alle Conferenze Episcopali. Infine, alla Congregazione si aggiungevano (cf. art. 52, *REU*) i consigli e segretariati di emigrazione, delle opere dell'apostolato del mare, dell'aria e dei nomadi (concordemente con i Dicasteri per il Clero e per i laici); inoltre, lo stesso Papa, mediante il m.p. *Apostolicae charitatis*, del 19 marzo 1970, istituì la Pontificia Commissione *de spirituali migratorum atque itinerantium cura* presso la Congregazione («tamen certa autonomia in gerendis suis muneribus fruitur»), le cui competenze sembrerebbero ridotte piuttosto ad un mero ruolo di coordinamento o di esortazione pastorale («eius imprimis est de cura pastorali hominum praedicto modo se moventium agere cum Coetibus Episcopalibus Nationum, qui secundum regionum necessitates et opportunitates rem ad effectum deducere studebunt»)²².

Vicarios seu Praelatos iurisdictione personali fruente, nominandos» (n. 49, §1).

²⁰ *Ivi*, §4.

²¹ Così *ivi*: «Eiusdem Congregationis est omnia cognoscere quae respiciunt Episcopos, sive quoad personas, sive quoad munera, sive quoad actionem pastorem; itemque iisdem a munere cessantibus consulere. Quare ipsa videt ea quae attinent ad statum dioecesium necnon ad mensas episcopales; recipit et perpendit quae ab Episcopis de statu et progressu dioecesium scripto relata sint; communi sententia cum dicasteriis, quorum interest, indicit visitationes apostolicas easque examinat quae fuerint absolutae, transmissis in utroque casu singulis dicasteriis iis quae ad ea peculiariter pertinent».

²² Cf. *AAS* 62(1970), pp. 193-197.

La *PB*, emanata da san Giovanni Paolo II il 29 giugno 1988²³, regolava nei suoi artt. 75-82 la Congregazione per i Vescovi, la quale aveva come compito generale la costituzione e provvista delle Chiese particolari della Chiesa latina nonché l'esercizio dell'ufficio episcopale (salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli)²⁴. Sparivano dalle competenze di questo Dicastero la cura pastorale relativa alla mobilità umana, poiché veniva istituito un apposito Pontificio Consiglio per questa incombenza. Inoltre, v'è da notare l'assenza di qualsiasi riferimento a competenze nei confronti del concistoro (benché il Segretario del Dicastero continuasse a fungere da Segretario del collegio cardinalizio), nonché l'omissione, logica, alle *mensae episcopales*. Per il resto, si riproduceva sostanzialmente la Congregazione delineata da san Paolo VI.

A questi articoli seguivano quelli dedicati alla Pontificia Commissione per l'America Latina (cf. artt. 83 e 84), la quale ebbe le sue origini nel pontificato di Pio XII²⁵. Il presidente della commissione era *ex officio* il Prefetto della Congregazione per i Vescovi. In realtà, qualche giorno prima della promulgazione della *PB*, il 18 giugno 1988, san Giovanni Paolo II aveva emanato il m.p. *Decessores Nostri*, mediante il quale si stabiliva la nuova ordinazione di questa commissione, unendo sotto questo nome ciò che fino adesso venivano chiamati il Consiglio generale della Pontificia Commissione per l'America Latina e la Pontificia Commissione per l'America Latina, e riconoscendo come compito della commissione così ristrutturata quello di aiutare le Chiese di America Latina mediante lo studio delle questioni dottrinali e pastorali che si presentano in quel territorio²⁶.

²³ Cf. *AAS* 80(1988), pp. 841-930.

²⁴ Per una descrizione generale della Congregazione delineata dalla *PB*, cf. A.R. BAKER, «Congregación para los Obispos», in *DGDC*, vol. 2, pp. 554-556.

²⁵ *Annuario pontificio* 2023, p. 1797, segnala che fu costituita da un m.p. di Pio XII, del 19 aprile 1958 e che il 30 novembre 1963 san Paolo VI la affiancò al Consiglio generale per l'America Latina, ma nessuno dei due interventi pontifici sono stati pubblicati sugli *AAS*.

²⁶ Cf. *AAS* 80(1988), pp. 1255-1257.

2. L'ultima riforma della Curia Romana

Con data 19 marzo 2022 Papa Francesco ha «pubblicato» la Cost. Ap. *PE* che riordina la Curia Romana²⁷. Afferma la nuova Costituzione che la Curia Romana è anzitutto al servizio del Successore di Pietro, per aiutarlo nella sua missione di fungere da principio e fondamento visibile dell'unità dei Vescovi e della moltitudine dei fedeli (cf. «Preambolo», n. 8). Tuttavia, in vari passaggi della nuova Costituzione si insiste anche sull'idea che la Curia è al servizio del Papa e dei Vescovi, al punto di affermare che essa è in «rapporto organico con il Collegio dei Vescovi e con i singoli Vescovi». Ad ogni modo, si chiarisce pure che «la Curia Romana non si colloca tra il Papa e i Vescovi, piuttosto si pone al servizio di entrambi secondo le modalità che sono proprie della natura di ciascuno» («Preambolo», n. 8).

Per quanto la Curia Romana possa essere al servizio dei Vescovi, va chiarito che la potestà con cui opera è quella ricevuta dal Romano Pontefice. Il n. 5 dei *Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, alla stessa stregua di quanto proclamato dalla *PB*, nel n. 5 dell'*Introduzione*, afferma che «ogni Istituzione Curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell'esercizio del suo *munus* primaziale»²⁸. In altre parole, il servizio offerto dalla Curia Romana ai Vescovi passa attraverso la partecipazione nella potestà e missione che il Romano Pontefice ha su tutta la Chiesa²⁹. Per quel

²⁷ Sulle peculiarità formali dell'emanazione di questa norma cf. AUMENTA – INTERLANDI, *La Curia Romana*, p. 60.

²⁸ Il n. citato aggiunge: «Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di questi ultimi». Esula da questo commento sul Dicastero per i Vescovi lo spinoso tema relativo al modo in cui la nuova Costituzione sulla Curia Romana concepisce il rapporto tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione e le possibilità che lascia alla partecipazione dei laici al vertice delle Istituzioni Curiali; basti qui constatare che tutto fa pensare che il Prefetto e il Segretario del Dicastero destinato proprio alle questioni episcopali saranno sempre Vescovi.

²⁹ Prima della *PB* esistevano dubbi sulla natura della potestà con cui operava la Curia Romana (cf. A. VIANA, «La potestad de los dicasterios de la Curia

che riguarda il Dicastero oggetto di questo studio, esso aiuta i Vescovi mediante l'ausilio che, in virtù della potestà vicaria, presta al Papa nell'esercizio del suo *munus* in materia di costituzione e di provviste di Chiese particolari e in quella relativa alla moderazione dell'esercizio dell'ufficio episcopale³⁰.

La determinazione del *munus petrinum* in questa come in altre materie dipenderà dalle decisioni che lo stesso Romano Pontefice, attese le circostanze storiche, prenda di volta in volta. In linea di principio, Papa Francesco, mediante la nuova Costituzione, si è proposto

nello spirito di una «sana decentralizzazione», di lasciare alla competenza dei Pastori diocesani/eparchiali la facoltà di risolvere nell'esercizio del «loro proprio compito di maestri» e di pastori le questioni che conoscono bene e che non toccano l'unità di dottrina, di disciplina e di comunione della Chiesa, sempre agendo

Romana», in *IC* 30[1990], pp. 89-91 e la bibliografia ivi citata). Inoltre, v'è da segnalare una certa evoluzione nel concetto stesso di vicarietà, in modo tale che oggi si può ritenere che l'ufficio vicario sia organicamente distinto rispetto a quello che gode della potestà propria, della quale partecipa (cf. ID., «Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno», in *IC* 28[1988], pp. 99-130). Rispetto alla relazione tra il vicario generale e il Vescovo, parte della dottrina tedesca e qualche altro autore hanno pensato di poter ritenere che, come il vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo (cf. can. 1420, §2), così pure il vicario generale dovrebbe essere considerato un *unicum* con il Vescovo almeno agli effetti di un eventuale ricorso gerarchico (cf. G.P. MONTINI, *I ricorsi gerarchici* [Cann. 1732-1739], Pontificia Università Gregoriana-Pontificio Istituto Biblico, Roma 2020, pp. 78-85; ID., «Ancora sulla posizione del Vicario generale nel ricorso gerarchico», in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, pp. 91-102). Ad ogni modo, malgrado qualche previsione contraria in forza della concezione dell'organo vicario come identificato con l'organo principale (cf. G. DELGADO, *La Curia Romana. El gobierno central de la Iglesia*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1973, p. 38), gli atti singolari emanati dai Dicasteri sono sottoposti al controllo di legalità da parte del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica.

³⁰ Gli artt. 36 e 37 della *PE* presentano alcune direttive volte a garantire il servizio che le Istituzioni Curiali devono prestare alle Chiese particolari, come, per esempio, la previa consultazione delle Conferenze Episcopali interessate all'elaborazione di documenti di carattere generale.

con quella corresponsabilità che è frutto ed espressione di quello specifico *mysterium communionis* che è la Chiesa (*Principi e criteri per il servizio della Curia Romana*, n. 2)³¹.

Va subito chiarito, però, che nella materia di competenza del Dicastero per i Vescovi non appaiono novità decentralizzatrici.

Tenendo conto dei precedenti storici nonché dei principi appena accennati che informano la riforma della Curia Romana, è possibile passare alla disamina dell'articolato della nuova Costituzione riguardo il Dicastero per i Vescovi.

3. Struttura del Dicastero

La struttura del Dicastero è la stessa prevista per gli altri Dicasteri (cf. artt. 13-17, *PE*), presieduto dal Prefetto, coadiuvato dal Segretario e dal Sottosegretario e da Officiali. L'art. 15 della *PE* stabilisce (forse con non molta precisione) che possono essere membri delle Istituzioni Curiali Cardinali e Vescovi, «nonché, secondo la natura del Dicastero» altri tipi di fedeli. Benché, attesa la «natura», *rectius* la competenza di questo Dicastero, si potesse pensare che i membri di questo Dicastero sarebbero stati solo Vescovi, il 13 luglio 2022 sono stati nominati membri un sacerdote religioso, due religiose e una fedele laica³²; il Prefetto e il Segretario sono insigniti della dignità episcopale. Altri particolari della struttura del Dicastero (membri *de iure*, condizioni degli ufficiali, svolgimento del congresso, ecc.)

³¹ Il testo riportato cita a sua volta l'es. ap. *Evangelii gaudium* (cf. nn. 16 e 31-32) e le costituzioni conciliari *Dei Verbum* (cf. n. 7) e *Lumen gentium* (cf. n. 8). Rispetto alla «sana decentralizzazione», il tema non è nuovo: L. GORDON («De Curia Romana renovata. Renovatio "desiderata" et renovatio "facta" conferuntur», in *Periodica* 58[1969], pp. 65-66) riferisce che in una *Relatio* anonima del 1964, distribuita ai padri conciliari, si parlava del desiderio di una decentralizzazione, oltre che di una maggiore internazionalizzazione della Curia Romana nonché di una riduzione dei suoi Dicasteri e del numero di Vescovi titolari al suo servizio.

³² Cf. il sito press.vatican.va del giorno menzionato.

dovrebbero essere oggetto del regolamento del Dicastero (l'*ordo servandus* che deve avere ogni Istituzione Curiale, a norma dell'art. 43, §2, *PE*), il quale dovrebbe essere stilato in seguito all'emanazione del Regolamento Generale della Curia³³.

Gli Officiali sono scelti tra le diverse aree linguistiche maggiormente presenti nell'ambito della Chiesa cattolica di cui è competente questo Dicastero, vale a dire con esclusione, naturalmente, delle Chiese Orientali e dei territori che fanno riferimento al Dicastero per l'Evangelizzazione.

L'art. 111 della *PE* dichiara in modo più chiaro di quanto venisse formulato nella *PB* che la Pontificia Commissione per l'America Latina è istituita «presso il Dicastero»; l'art. 112, similmente a quanto già previsto dall'art. 84 della *PB*, stabilisce che il presidente della commissione sarà il Prefetto del Dicastero, coadiuvato da uno o più Segretari e da propri Officiali. Il §2 del citato art. 112 afferma che «i membri della commissione sono scelti all'interno delle Istituzioni Curiali, il consiglio episcopale latino-americano, i Vescovi delle regioni dell'America Latina e le istituzioni di cui all'articolo precedente»; la stessa norma aggiunge la precisazione, non prevista dalla *PB*, che i membri «sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni». Non è univoco il riferimento alle «istituzioni di cui all'articolo precedente» in quanto tale articolo si riferisce alle Chiese particolari dell'America Latina, alle «istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per la regione dell'America Latina, e [al]le Istituzioni Curiali»; queste istituzioni internazionali e nazionali potrebbero essere dalle Conferenze Episcopali a istituti religiosi, associazioni di fedeli o fondazioni.

Con decreto del 22 febbraio 1985, la Congregazione per i Vescovi istituì l'Ufficio centrale di coordinamento pastorale degli ancora allo-

³³ I regolamenti delle Istituzioni Curiali, al di là della questione se essi rientrino o meno nella definizione degli *ordines*, di cui al can. 95, §1, sono comunque norme interne che obbligano le sole persone che fanno parte dell'istituzione, in modo tale che non esiste la necessità essenziale della loro promulgazione. Tuttavia, allo scopo della conoscenza della prassi della Curia, potrebbe essere utile la loro pubblicazione.

ra denominati «vicariati castrensi»³⁴, i quali, come è noto, passarono a chiamarsi «ordinariati» in seguito alla vigente normativa contenuta nella Costituzione Apostolica di san Giovanni Paolo II *Spirituali militum curae*, del 21 aprile 1986³⁵. L'ufficio nasce in seguito a due raduni internazionali di vicari castrensi, in cui si percepì la convenienza di contare su un ufficio avente la funzione di coordinare la pastorale castrense. Naturalmente, in ogni nazione dove esiste la circoscrizione ecclesiastica dedicata alla pastorale castrense, l'attività è diretta dal corrispondente ordinario (prima vicario del Romano Pontefice, ora ordinario proprio), tuttavia si sentiva la necessità di coordinare le esigenze comuni che questa peculiare pastorale ha in tutto il mondo³⁶. Subito dopo la costituzione di questo ufficio, esso dovette affrontare il compito della preparazione della *Spirituali militum curae* e dei rispettivi statuti degli ordinariati. Dopo questa fase, rimane comunque il compito di coordinare e promuovere l'azione pastorale in favore delle forze al servizio della pace, nazionali e internazionali, tenendo conto del fatto che la costituzione e la provvista di queste circoscrizioni ecclesiastiche richiedono peculiari accorgimenti e discussioni con le autorità civili. In pratica l'intero ufficio è gestito da un Ufficiale del Dicastero³⁷.

³⁴ Cf. *AAS* 77(1985), pp. 1091-1092.

³⁵ Cf. *AAS* 78(1986), pp. 481-486.

³⁶ Il citato decreto di erezione affidava a questo ufficio «accuratas de singulis Vicariatus notitias sibi coparare et frequentes cum iisdem relationes fovere, ut eorum actionem pastorem aptis coordinationis mediis adiuvent. Promovebit quoque et congrue componet opportuna incepta operamque feret ut mutuae faveat communicationi inter diversos Vicariatus tum programmatum tum rerum experientia acquisitarum».

³⁷ Nel decreto di costituzione si prevedeva che l'ufficio «gubernabit Officialis eiusdem dicasterii cui appellatio Moderator Officii, quem alii iuvabunt ex diversis linguis».

4. Le competenze riguardanti le circoscrizioni ecclesiastiche e le loro provviste

4.1. Costituzione e modifiche delle circoscrizioni ecclesiastiche

L'art. 103 della *PE* riproduce sostanzialmente l'art. 75 della *PB*, in cui viene dichiarato il compito generale di questo Dicastero, e cioè occuparsi di «tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all'esercizio dell'ufficio episcopale nella Chiesa latina, fatta salva la competenza del Dicastero per l'Evangelizzazione»³⁸.

In quanto alla costituzione delle Chiese particolari giova ricordare il principio stabilito al can. 373: «unius supremae auctoritatis est Ecclesias particulares erigere». Si tratta di un principio basato sulla necessità di coordinare l'azione pastorale in tutto il mondo garantendo l'unità e la *communio* in tutta la Chiesa, il che è responsabilità del *munus petrinum*.

L'art. 104 della nuova legislazione ribadisce la competenza del Dicastero di occuparsi della «costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, la loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti»³⁹. L'articolo appena citato riporta il contenuto

³⁸ Concretamente il Dicastero è competente per le circoscrizioni ecclesiastiche di Europa, di America, di Australia e delle Filippine, eccezione fatta per le circoscrizioni latine site in Bulgaria, Grecia e Turchia, affidate al DCO (cf. PIO XI, m.p. *Sancta Dei Ecclesia*, 25 marzo 1838, in *AAS* 30[1938], pp. 154-159), e in alcuni paesi dell'Europa orientale, affidate alla Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Segreteria di Stato (cf. SEGRETERIA DI STATO, *Rescritto ex audientia Ss.mi*, 4 gennaio 2006, in *AAS* 98[2006], pp. 65-66), nonché alcune circoscrizioni dell'America Latina che continuano a dipendere dal Dicastero per l'Evangelizzazione. Cf. I. KOVAC, «L'omissione della trattazione dei casi di abuso sessuale da parte dei Vescovi e le competenze della Congregazione per i Vescovi», in I. KOPREK – I. ANTUNOVIĆ – P. VIDOVIĆ (a cura di), *Život biraj – elige vitam. Zbornik radova prigodom 75. rođendana msgr. prof. dr. sc. Valentina Pozaića, umirovljenog pomoćnog biskupa Zagrebatke nadbiskupije*, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Zagreb 2020, p. 468.

³⁹ Come già fece la *PB*, e diversamente dalla *REU*, la *PE* parla di «Chiese particolari», espressione che, per quanto definita al can. 368 (e non del tutto co-

dell'art. 76 della *PB*, con la aggiunta, però, dell'affermazione «dopo aver raccolto gli elementi necessari e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze Episcopali». Questa disposizione, seppur redatta in termini generici, riproduce quanto previsto dal Codice per l'emanazione dei decreti singolari, l'esigenza, cioè, di ricercare le notizie e le prove necessarie e, per quanto possibile, ascoltare coloro i cui diritti possono essere lesi (cf. can. 50). Infatti, la «collaborazione» con i Vescovi e le Conferenze Episcopali si tradurrà in pratica nell'ascolto dei loro pareri⁴⁰.

Per cogliere correttamente la portata della disposizione ora commentata, come pure di altre norme, occorre tenere conto del fatto che, oltre alle competenze ordinarie raccolte dalla *PE*, il Dicastero è munito di facoltà straordinarie,

attribuite al Dicastero «qu[a] talis», ne è munito il Prefetto e, in sua assenza, il Segretario. Sono state concesse il 16 settembre 1997 e successivamente confermate nel 2005 e nel 2013, senza alcun limite di tempo, ma alla morte o rinuncia del Sommo Pontefice, devono essere sottoposte alla considerazione del Santo Padre, affinché provveda come meglio ritiene opportuno⁴¹.

Ebbene, una di queste facoltà è quella di «effettuare una rettifica non rilevante di confini diocesiani», e un'altra quella di «mutare la denominazione di una diocesi e concedere la traslazione di sede o di residenza del Vescovo».

Per quel che concerne gli atti di erezione o di mutazione delle circoscrizioni giova rilevare che già la *REU* affermava che «Congregationis autem pro Episcopis est, in omnibus casibus, edere decretum erectionis, divisionis, provisionis dioecesium» (art. 49, §3), eppure la prassi è che l'atto di costituzione di una nuova circoscrizione sia ad

erente con il can. 134, che parla delle circoscrizioni «equiparate» alle Chiese particolari, presupponendo, quindi, che non lo «sono»), non è del tutto univoca nel diritto canonico.

⁴⁰ Sul tema cf. J.I. ARRIETA, «sub c. 373», in *ComEx*, vol. II/1, pp. 707-710.

⁴¹ Così si legge nel foglio che il Dicastero mi ha gentilmente fornito, con l'elenco delle facoltà straordinarie di cui esso è in possesso attualmente.

opera del Romano Pontefice⁴². Viceversa, i decreti di mutamenti delle diocesi sono emanati direttamente dal Dicastero⁴³.

Nell'affermare che il Dicastero è competente a occuparsi di quanto concerne la costituzione ed altri cambiamenti delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti della Chiesa latina, esclusi quelli sotto la competenza del Dicastero per l'Evangelizzazione, è chiaro che la *PE* si riferisce non solo alle diocesi ma anche alle comunità di cui al can. 368, e cioè le prelature territoriali, le abbazie territoriali, i vicariati apostolici, le prefetture apostoliche nonché l'amministrazione apostolica eretta stabilmente⁴⁴. A queste circoscrizioni, come già faceva l'art. 76 della *PB*, si aggiunge espressamente la competenza del Dicastero di erigere gli ordinariati militari. Insomma, fin qui non c'è novità rispetto alla *PB*.

Inoltre l'art. 104 della nuova Costituzione affida al Dicastero la competenza di erigere «ordinariati personali per i fedeli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica all'interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza Episcopale, dopo aver sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede e consultato la conferenza stessa»; la Costituzione Apostolica di Benedetto XVI

⁴² Sul tema, cf. GÓMEZ-IGLESIAS, «La Congregación para los Obispos», p. 366, il quale fa notare che prima della riforma di san Paolo VI il Prefetto del Dicastero era lo stesso Romano Pontefice. Per quanto riguarda i vicariati castrensi o gli ordinariati militari, si nota, da una parte, che, essendo una materia sottoposta al diritto concordatario, possono esserci diverse modalità di erezione. Ad ogni modo, la regola generale è quella di creare un nuovo vicariato o ordinariato mediante un decreto della Congregazione per i Vescovi (prima e dopo la *REU*); di fatti, la *PB* (cf. art. 76) affidava alla Congregazione per i Vescovi la competenza di erigere, tuttavia, i decreti emanati da questo Dicastero dichiarano che «il Romano Pontefice ha eretto». Possono consultarsi diversi esempi in E. BAURA, *Legislazione sugli ordinariati castrensi*, Giuffrè, Milano 1992.

⁴³ Si possono consultare alcuni esempi, corredati di opportuni dati, in J.I. ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, EDUSC, Roma 2023, pp. 267-269.

⁴⁴ L'art. 104 della *PE*, come già faceva l'art. 76 della *PB*, parla della «divisione» delle Chiese particolari. È ovvio che non si riferisce alla divisione interna in parrocchie di cui al can. 374, ma alla divisione in più diocesi o altro tipo di circoscrizioni maggiori.

Anglicanorum coetibus, del 4 novembre 2009⁴⁵, affidava invece alla Congregazione per la Dottrina della Fede l'erezione di questi ordinariati⁴⁶. Sembra coerente con il sistema generale che, per quanto sia stata la Congregazione per la Dottrina della Fede ad occuparsi di veicolare il rientro nella piena comunione con la Chiesa cattolica di diversi gruppi di anglicani presenti in alcuni paesi e ad aver preparato materialmente la redazione della *Anglicanorum coetibus*, sia invece il Dicastero per i Vescovi quello competente ad erigere questi enti, non tanto per quel che significa l'atto di erezione, ma perché, una volta eretti, si presuppone (come nel caso degli ordinariati militari) che rimangano nell'orbita di questo Dicastero in quanto alla provvista ed altri aspetti di cui si occupa la Santa Sede, anche se non si dice espressamente nella *PE*.

Non rientra più invece nella competenza di questo Dicastero né l'erezione delle prelature personali né il resto delle spettanze curiali relative ad esse, contrariamente a quanto previsto dall'art. 80 della *PB* e dall'art. 49, §1, della *REU*, competenza che è passata al Dicastero del Clero (art. 117). Il cambiamento ha causato perplessità nella dottrina, in quanto sembrava rispondere ad un'interpretazione «decisamente minoritaria» della disciplina codiciale su questo tipo di prelature⁴⁷. La novità si può comprendere *a posteriori*, alla luce del cambiamento operato dal successivo m.p. dell'8 agosto 2023, con cui si è stabilita un'analogia giuridica delle prelature personali con le associazioni clericali con capacità di incardinare⁴⁸.

⁴⁵ Cf. *AAS* 101(2009), pp. 985-996.

⁴⁶ La natura teologica e canonica di queste circoscrizioni è oggetto di discussione da parte della dottrina. Sul tema mi rimetto a E. BAURA, «Gli ordinariati personali per ex-anglicani. Aspetti canonici della risposta ai gruppi di anglicani che domandano di essere ricevuti nella Chiesa cattolica», in *IE* 24(2012), pp. 13-50 e alla bibliografia ivi citata.

⁴⁷ Cf. M. GANARIN, «La riforma della Curia Romana nella Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* di Papa Francesco. Osservazioni a una prima lettura», in *DirEccL* 133(2022), p. 306.

⁴⁸ Altro problema è capire il cambiamento stesso e la *ratio* di siffatta similitudine *ope legis* (cf. G. BONI, *L'assimilazione delle prelature personali alle associazioni clericali*, in <https://www.centrostudiliviatino.it/l'assimilazione-delle-prelature-personali-alle-associazioni-clericali/> (consultato il 17 gennaio 2024).

In quanto ai «raggruppamenti» delle Chiese particolari, a questo Dicastero spetta la competenza di svolgere il ruolo riconosciuto dal Codice alla Santa Sede in questa materia. Giova ricordare che il can. 431, §3 afferma che spetta unicamente alla Santa Sede, sentiti i Vescovi interessati, costituire, sopprimere o modificare le provincie ecclesiastiche: l'art. 104 della nuova Costituzione concretizza che sarà il Dicastero per i Vescovi a compiere questa funzione per le Chiese non orientali né appartenenti all'ambito della Congregazione per l'Evangelizzazione.

Infine, è da segnalare la presenza dell'art. 106, sostanzialmente identico all'art. 78 della precedente Costituzione, in cui si stabilisce la regola secondo cui ogniqualevolta il Dicastero debba trattare con i governi a motivo della costituzione o modifica delle Chiese particolari o dei loro raggruppamenti, come pure delle provviste delle Chiese particolari, il Dicastero «procederà solo dopo aver consultato la sezione della Segreteria di Stato per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali». La nuova norma aggiunge però che dovrà sentire pure «le Conferenze Episcopali interessate».

4.2. Le provviste delle Chiese particolari

Il can. 377, §1 stabilisce il principio secondo cui «Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat». Essendo il Codice della Chiesa latina, la norma non si applica alle Chiese Orientali. Sulla base di questo principio va letto il disposto dell'art. 105, §1 della nuova Costituzione che inizia riproducendo il disposto dell'art. 77 della *PB*: «Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari» (sempre facendo salva la competenza del Dicastero per l'Evangelizzazione). La nomina spetta al Santo Padre; il Dicastero si limita a «provvedere a tutto ciò che attiene la nomina»: si tratta quindi di un servizio che il Dicastero presta al Papa nel suo compito di nominare i Vescovi.

Il processo storico che ha portato a poter dichiarare il principio che nella Chiesa latina la nomina, diretta o mediante confermazio-

ne di elezione, spetta al solo Romano Pontefice è stato, come è noto, lungo e irto di contese⁴⁹. La partecipazione del popolo nell'elezione dei Vescovi si è via via trasformata nella partecipazione (ed ingerenza) delle autorità civili. La rilevanza della riforma gregoriana sotto questo profilo è enorme. Se si tiene a mente la necessità di mantenere la fedeltà all'istituzione divina del collegio episcopale e di tutelare la libertà della Chiesa, si comprende come il concilio Vaticano II abbia voluto dichiarare solennemente sin dal suo inizio, nel decreto *Christus Dominus*, n. 20, che «ius nominandi et instituendi Episcopos esse competenti Auctoritati ecclesiasticae proprium, peculiare et per se exclusivum» e che, di conseguenza, facesse voti perché non venissero concessi nel futuro alle autorità civili privilegi in materia di designazione di Vescovi e si pregassero le autorità che fino allora avevano dei diritti al riguardo di volervi rinunciare.

Oltre alle autorità civili, lungo la storia ci sono state istanze ecclesiali che sono intervenute nella provvista delle Chiese. Attualmente rimangono quasi una ventina di diocesi nel Centro Europa in cui i canonici della cattedrale hanno diritto di elezione o di presentazione del Vescovo⁵⁰. Esula da uno studio destinato a commentare la nuova normativa del Dicastero per i Vescovi la questione sull'opportunità o meno della nomina diretta dei Vescovi di tutta la Chiesa latina da parte del Romano Pontefice, vale a dire la considerazione dell'ipotesi se

non sarebbe più confacente alla realtà la conferma di un'elezione realizzata da un'istanza ecclesiale da determinare, al modo delle Chiese Orientali (forse previo rilascio di un *nihil obstat*). Comunque sia, i principi da mantenere saldi sono la libertà della Chiesa e la garanzia della *communio* dei capi delle Chiese particolari con il collegio episcopale (il che si manifesta soprattutto nella rettitudine della fede); resta in ogni caso la necessità di provvedere le Chiese particolari di pastori idonei alla funzione episcopale da svolgere nelle circostanze specifiche del popolo a favore del quale essi devono compiere tale *munus*⁵¹.

Il citato art. 105, §1 aggiunge al disposto dell'art. 77 della precedente Costituzione una regola generale sul modo di procedere del Dicastero in questa materia:

Lo fa tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze Episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo avere consultato i membri della presidenza della rispettiva Conferenza Episcopale e il metropolita. In questo processo coinvolge in forme appropriate anche membri del popolo di Dio delle diocesi interessate.

A ben guardare la aggiunta riportata non rappresenta una vera novità rispetto alle norme precedentemente previste dai §§2-3 del can. 377, le quali contengono la sostanza delle norme emanate il 25 marzo 1972 dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa⁵², che a loro volta provengono dai m.p. di san Paolo VI *Ecclesiae Sanctae*, del 6 agosto 1966⁵³, I, 10 e *Sollicitudo omnium ecclesiarum*, del 24 giugno

⁴⁹ Tra tanti lavori sul tema si possono consultare i contributi contenuti nella sezione storica del volume collettivo J. ANDRÉS GUTIÉRREZ (a cura di), *Il processo di designazione dei Vescovi. Storia, legislazione e prassi. Atti del X Symposium canonistico-romanistico 24-28 aprile 1995*, Libreria Editrice Vaticana-Libreria Editrice Lateranense, Città del Vaticano 1996, pp. 47-319. Per i primi secoli del cristianesimo cf., per esempio, J. EUGUI, *La participación de la comunidad cristiana en la elección de los obispos: siglos I-IV*, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1977. Un riassunto del tema fino alla fine del Medioevo si trova in J. GAUDEMET, «La participation de la communauté aux choix de ses pasteurs dans l'Église latine. Esquisse historique», in *IC* 28(1974), pp. 308-326.

⁵⁰ Cf. D. LE TOURNEAU, «sub can. 377», in *ComEx*, vol. II/1, p. 721. Un resoconto delle procedure speciali dovute a disposizioni concordatarie, presenti nel 1964, ma alcune vigenti tuttora si trova in C. BERUTTI, «De episcoporum nominatione in iure vigenti», in *ME* 89(1964), pp. 601-612.

⁵¹ Circa le esigenze prettamente giuridiche nella scelta di pastori idonei, la dottrina si è ultimamente interessata. Cf., per esempio, F. PUIG, «Governo e discrezionalità nella collazione di uffici ecclesiastici», in *IE* 30(2018), pp. 55-78; J.I. ARRIETA, «El sistema canónico de selección y provisión de cargos. Análisis de conjunto», in *IC* 59(2019), pp. 485-516; G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa: inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi editore, Modena 2019; A. VIANA, «Officium» según el derecho canónico, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2020, pp. 257-285.

⁵² Cf. *AAS* 64(1972), pp. 386-391.

⁵³ Cf. *AAS* 58(1966), pp. 757-787.

1969⁵⁴, VI, §1⁵⁵. È stata messa in dubbio la vigenza di queste norme, dal momento che sono state sostanzialmente raccolte dal Codice e ora dalla *PE*⁵⁶. In ogni caso, al di là della scelta su chi debba decidere la provvista delle Chiese, atteso l'interesse del popolo di Dio per avere pastori idonei, sembra comunque opportuno l'intervento di diverse istanze ecclesiali come ora prospettato dalla legislazione universale. Stando così le cose, appare auspicabile anche che la procedura che regola l'intervento delle diverse istanze sia precisa e ben nota, senza perciò intaccare la dovuta riservatezza dei singoli procedimenti né la libertà delle autorità competenti al momento di esercitare il loro compito. La Costituzione commentata non entra nei particolari della procedura del Dicastero seguita per la preparazione delle nomine, ma va da sé che da tale procedura dipenderà in pratica la nomina di tanti Vescovi sparsi per il mondo.

Maggiore novità, benché in linea con la normativa precedente, rappresenta la norma del §2 dell'art. 105 che prevede che «il Dicastero, d'intesa con le Conferenze Episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, indica i criteri per la scelta dei candidati. Tali criteri devono tenere conto delle diverse esigenze culturali ed essere periodicamente valutati» (il corsivo è mio). Fino adesso le procedure erano mirate alla scelta dei candidati, mentre adesso si vuole contare anche su criteri che, stando alla disposizione appena riportata, potrebbero variare da un posto all'altro. L'esperienza dirà quanto utili saranno le indicazioni di criteri di scelta dei candidati.

⁵⁴ Cf. *AAS* 61(1969), pp. 473-484.

⁵⁵ Per un'esposizione sintetica della procedura delle nomine in base a queste norme cf. M. RIVELLA, «La procedura per la nomina dei Vescovi», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. 4, *Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Città del Vaticano 2014, pp. 493-502.

⁵⁶ Cf. GÓMEZ-IGLESIAS, «La Congregación para los Obispos», p. 365. Invece per LE TOURNEAU («sub can. 377», pp. 721-722), il can. 377 deve integrarsi con queste norme giacché non sono state modificate dal Codice. Per un commento a queste norme dopo il Codice e la *PB* (che ritiene vigenti) e alla procedura seguita nel Dicastero, cf. COSTALUNGA, «La Congregazione per i Vescovi», pp. 286-289.

Del tutto nuovo è comunque il §3 del commentato art. 105 che affida al Dicastero per i Vescovi il compito di occuparsi delle rinunce dei Vescovi, «in conformità con le disposizioni canoniche». Come è ben noto, il concilio Vaticano II (nel *CD* 21) aveva esortato i Vescovi alla rinuncia all'ufficio qualora «ob ingravescentem aetatem aliamve gravem causam» diventassero meno atti a compiere il loro compito. San Paolo VI, però, nel m.p. *Ecclesiae Sanctae* andò oltre, pregando vivamente i Vescovi «ut, non ultra expletum septuagesimum quintum aetatis annum, renuntiationem ab officio sua sponte exhibeant». Il can. 401, nel suo §2, raccoglie sostanzialmente la petizione del decreto conciliare, mentre nel §1 riproduce la richiesta prevista dall'*Ecclesiae sanctae*⁵⁷. Come è noto, si è creata una sorta di consuetudine canonica che di fatto «obbliga» i Vescovi diocesani e coloro ad essi equiparati a «rinunciare» ai settantacinque anni di età. Oltre alla contraddizione presente in una «rinuncia obbligatoria», giova rilevare che la regola che fissa oggettivamente la *ingravescentis aetas*, pur avendo indubbiamente il pregio della determinatezza e della certezza della norma, pone non pochi problemi, non ultimi quelli derivati dalla natura stessa dell'episcopato⁵⁸. In ogni caso, stante questa norma,

⁵⁷ Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS, «sub can. 401», in *ComEx*, vol. II/1, pp. 814-816. Il m.p. *Imparare a congedarsi*, di Papa Francesco, del 12 febbraio 2018 (*AAS* 110[2018], pp. 379-381), ribadisce la norma del can. 401 utilizzando l'espressione «sono invitati a presentare al Sommo Pontefice la rinuncia». Questo m.p., inoltre, all'art. 5 stabilisce che finché l'interessato non riceve risposta, l'ufficio si presume prorogato e si considera ferma *sine die* l'efficacia della rinuncia in deroga al can. 189, §3.

⁵⁸ Infatti, è facile cadere in una visione del *munus* episcopale più consona a quella di un impiegato che arriva all'età pensionale. Inoltre, mentre la regola generale di fissazione di un'età minima, per tanti casi imprescindibile (per l'ammissione ad alcuni sacramenti o assunzione di alcuni uffici), può non causare gravi problemi comparativi e di adeguamento alla realtà (tra l'altro perché le eventuali difficoltà si supererebbero con il trascorrere del tempo), la fissazione di un'età massima è suscettibile di maggiori divari ingiustificati nella vita reale (tante persone di 77 anni sono in condizioni migliori di tante altre di 74). La prospettiva di una rinuncia sicura in un momento prestabilito può indebolire l'azione di governo, tanto per l'affievolimento di progetti che si può prefiggere l'autorità rinunciante, quanto per la perdita di autorità di colui che è vicino alla rinuncia.

appare opportuna l'indicazione espressa della competenza del Dicastero in questa materia. Nulla dice la Costituzione, invece, dei Vescovi emeriti, ma per coerenza sembra chiara la competenza di questo Dicastero rispetto alla vigilanza che la Santa Sede deve prestare affinché si compia quanto previsto dal can. 402 sul loro *status*⁵⁹.

Per avere un quadro completo delle competenze del Dicastero in tema di provvista delle Chiese particolari conviene segnalare che tra le facoltà straordinarie già menzionate si trova quella di «presentare al Sommo Pontefice soltanto due o un unico candidato, al posto della regolare terna, quando sia necessario, in via eccezionale, e di concedere la stessa autorizzazione ai Rappresentanti Pontifici per casi specifici». Inoltre, il Dicastero gode anche della facoltà straordinaria di «trasferire un Vescovo da una sede titolare vescovile ad un'altra ugualmente titolare, resa vacante». Infine, dal momento che i Vescovi hanno, a norma del can. 380, l'obbligo di prestare giuramento, il Dicastero possiede pure la facoltà straordinaria di «ricevere il giuramento dei Vescovi, "absente vel impedito Cardinali protodiacono"».

Anche se non si riferisce direttamente al ruolo della provvista delle Chiese particolari, una questione strettamente connessa alla provvista è la situazione delle diocesi (e circoscrizioni analoghe) in sede vacante, momento delicato in cui la Santa Sede può offrire un contributo

Peraltro, la proroga della rinuncia può tradursi in pratica nella concessione di una facoltà anomala alla Santa Sede, che decide quale Vescovo di una Chiesa particolare deve rimanere in carica e chi no, senza ragioni di grave necessità della Chiesa. La preghiera nei termini generici del *Christus Dominus* della rinuncia volontaria potrebbe essere sufficientemente efficace sul piano pratico laddove si prevedesse un sistema in cui alcuni istanze ecclesiali (per esempio, il collegio dei consultori, i Vescovi della provincia ecclesiastica, il legato apostolico) avessero l'*obbligo* (forse in solido) di invitare il Vescovo diocesano a rinunciare, rendendone edotta la Sede Apostolica, qualora per la età avanzata o per un'altra ragione il suo ministero non fosse efficace, oppure di sollevare la gravità di una determinata situazione alla Santa Sede affinché provveda a darne soluzione mediante la nomina di un ausiliare o coadiutore o altre misure possibili.

⁵⁹ Tanto è che la Congregazione per i Vescovi emanò il 31 ottobre 1988 delle «normae de Episcopis ab officio cessantibus» (in *Communicationes* 20[1988], pp. 167-168). Cf. B.F. PIGHIN, «Profilo giuridico del Vescovo emerito», in *IE* 13(2001), pp. 779-794.

assai importante. Muovendo da questa considerazione si comprende che il Dicastero abbia ricevuto le seguenti facoltà straordinarie relative a questa materia: «nominare gli amministratori apostolici "sede vacante" in caso d'urgenza, con obbligo di riferirne al Sommo Pontefice»; «sanare l'elezione invalida dell'amministratore diocesano» e

concedere le facoltà proprie dei Vescovi diocesani, sia su richiesta degli interessati, sia d'ufficio, quando se ne ravvisi la necessità o convenienza; agli amministratori apostolici e, in casi veramente straordinari, agli amministratori diocesani; per la diocesi «a qua», ai Vescovi trasferiti, fino alla presa di possesso della circoscrizione dipendente dal Dicastero per i Vescovi. Questa facoltà di solito è suddelegata da Dicastero in favore dei Rappresentanti Pontifici nei paesi di sua competenza⁶⁰.

5. Competenza riguardante l'esercizio del *munus* episcopale

5.1. *La competenza sulla formazione dei Vescovi*

Costituisce davvero una novità il disposto dell'art. 109 della *PE*, in cui si stabilisce che il Dicastero «si occupa della formazione dei nuovi Vescovi» e «offre periodicamente ai Vescovi occasioni di formazione permanente e corsi di aggiornamento».

Già san Giovanni Paolo II dedicò un intero lungo capitolo nell'es. ap. post-sinodale, del 25 marzo 1992, *Pastores dabo vobis*⁶¹, alla formazione permanente del Clero. Che essa sia di capitale importanza è fuori dubbio. Che anche i Vescovi ne abbiano bisogno risulta evidente. Anzi, i Vescovi possono trovare maggiori difficoltà pratiche che il resto dei chierici per attendere alla propria formazione e alla cura della propria vita spirituale. Certamente l'effettiva formazione dipenderà dall'impegno del singolo Vescovo per riceverla, e, ovviamente, non può sperare di riceverla dalla sola Santa Sede. Il Romano Pontefice, come capo del collegio episcopale, deve avere la sollecitudine

⁶⁰ Cf. *supra*, nota 41.

⁶¹ Cf. *AAS* 84(1992), pp. 657-804.

perché i Vescovi possano accedere effettivamente ad una formazione permanente, sebbene il più delle volte non sia possibile né opportuno che sia direttamente la Santa Sede a fornire tale formazione; alla Sede Apostolica spetta piuttosto promuoverla e coordinarla. D'altronde, la formazione permanente non si può limitare a «offrire occasioni», ma deve essere davvero permanente. In realtà qualche aspetto formativo si può riscontrare nello stesso governo abituale della Curia Romana (non solo di questo Dicastero), soprattutto nelle disposizioni generali.

In ogni caso, risulta quanto mai coerente che il Dicastero per i Vescovi, essendo l'Istituzione Curiale competente a quanto si riferisce all'esercizio del *munus* episcopale, sia quello competente a provvedere a ciò che riguarda la Santa Sede in materia di formazione dei Vescovi, fermo restando che si tratterà soprattutto di un ruolo di promozione e coordinamento, anziché di fornire direttamente la formazione⁶².

Fino adesso delle manifestazioni concrete di questa funzione si possono individuare nei convegni che il Dicastero organizza da diversi anni per i Vescovi nominati nell'ultimo anno, nonché negli esercizi spirituali per coloro che hanno ricevuto l'episcopato da quattro o cinque anni⁶³. Inoltre, il direttorio *Apostolorum Successores*, che la Congregazione emanò il 22 febbraio 2004, risponde al desiderio di aiutare i Vescovi nella loro missione.

Un'occasione di formazione e di rinnovamento spirituale, anche se con risvolti nell'ambito del governo, è sicuramente costituita dalla visita *ad limina*, di cui al can. 400 e agli artt. 38-42 della *PE*⁶⁴. L'art. 108 della *PE*, riproducendo sostanzialmente quanto previsto dall'art. 81 della *PB* (con l'aggiunta che le conclusioni della visita

⁶² L'art. 64, §3, della *PE* prevede il compito relativo alla formazione dei Vescovi in capo alla Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l'Evangelizzazione. Non è espressamente prevista invece questa competenza per il DCO.

⁶³ Si dà notizia di questi eventi nella pubblicazione annuale *L'attività della Santa Sede*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano.

⁶⁴ Cf. V. GÓMEZ-IGLESIAS, «sub can. 400», in *ComEx*, vol. II/1, pp. 808-813.

si inviano anche alle Conferenze Episcopali), affida a questo Dicastero il compito di organizzare le visite *ad limina Apostolorum*⁶⁵ e, a tal fine, di esaminare le relazioni quinquennali, di cui al can. 399⁶⁶.

5.2. Le competenze in materia disciplinare

Oltre all'aspetto formativo, il Dicastero si occupa, come previsto in termini generali dall'art. 103 della *PE*, di quanto si riferisce all'esercizio dell'ufficio episcopale, dentro l'ambito della sua competenza. L'art. 107 concretizza questo compito, affermando nel suo §1 che «il Dicastero offre ai Vescovi ogni collaborazione per ciò che riguarda il retto e fruttuoso esercizio dell'ufficio pastorale loro affidato». Ancora una volta va segnalato che, sebbene venga formulato in termini di servizio verso i Vescovi, il Dicastero offre allo stesso tempo un servizio al Romano Pontefice nella sua funzione di aiuto ai Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in modo tale che questa Istituzione Curiale è sottoposta non alle singole richieste dei Vescovi, bensì alle direttive del Papa, di cui è organo vicario per questa materia.

Il §2 dello stesso articolo riproduce sostanzialmente quanto già previsto all'art. 79 della *PB* circa la competenza del Dicastero di indire, di intesa con gli altri Dicasteri competenti, visite apostoliche (la nuova redazione parla di «visite fraterne o apostoliche») nei casi in cui si richieda un intervento speciale per garantire il retto esercizio della funzione episcopale. La novità dell'attuale norma si trova nella condizione posta: «qualora il metropolita o le Conferenze Episcopali non siano in grado di risolvere il problema». Così

⁶⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per la visita «ad limina»*, 29 giugno 1988, reperibile nel sito vatican.va, con Note teologica (del Cardinale Joseph Ratzinger), spirituale-pastorale (del Cardinale Lucas Moreira-Neves) e storico-giuridica (di Vicente Cárceles Orti). Cf. E. BAURA, «Nota al direttorio per la visita *ad limina»*, in *IE* 1(1989), pp. 748-753. Per una panoramica storica di questo tipo di visita, cf. S. TESTA BAPPENHEIM, «Papa Sisto V, coraggioso attuatore delle riforme del Concilio di Trento riguardo ai Vescovi», in *EphIur-Can* 63(2023), pp. 321-338.

⁶⁶ Oltre ai riferimenti della nota precedente, cf. anche CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Formulario per la relazione quinquennale*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1997.

facendo, la competenza in parola diventa sussidiaria, sebbene forse in pratica non ci saranno grandi differenze rispetto alla normativa precedente.

Riguardo alla funzione di garantire il retto esercizio della funzione episcopale, vanno segnalate le competenze di questo Dicastero affidate dai m.p. di Papa Francesco, *Come una madre amorevole*, del 4 giugno 2016⁶⁷, e *Vos estis lux mundi*, del 7 maggio 2019, novellato il 25 marzo 2023⁶⁸. Non è possibile qui fare una disamina di queste due norme, che peraltro pongono non pochi problemi giuridici sostanziali e procedurali, studiati ampiamente dalla dottrina. Qui basta segnalare che, in forza del primo m.p. citato, il Dicastero è competente a iniziare un'indagine volta a verificare se il Vescovo diocesano o l'ordinario a lui equiparato abbia posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri (persone fisiche o comunità, danni fisici, morali, spirituali o patrimoniali); se risulta che il Vescovo «abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale» (o in maniera «solo grave» se si trattasse di abusi a minori o persone vulnerabili) può essere rimosso dallo stesso Dicastero, sebbene la decisione debba essere sottoposta all'approvazione in forma specifica del Romano Pontefice. Penso che la stringata descrizione della competenza sia sufficiente a cogliere la sua enorme rilevanza e ad intuire le importanti questioni che sotto il profilo delle garanzie procedurali pone questa norma.

Rispetto alle disposizioni del *Vos estis lux mundi*, giova segnalare che, in forza di questo m.p., il Dicastero riceve le denunce avverso i presuli ad esso sottostanti, riguardanti i delitti sessuali contro minori e persone vulnerabili non riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede, procede alla rispettiva indagine, e prende eventuali misure cautelari e decisioni di merito. Sarebbe superfluo insistere sulla delicatez-

⁶⁷ *L'Osservatore Romano*, 5 giugno 2016, p. 8. Per un commento a questa norma sotto il profilo che in questo lavoro interessa, cf. F. PUIG, «La responsabilità giuridica dell'autorità ecclesiastica per negligenza in un deciso orientamento normativo», in *IE* 28(2016), pp. 718-734, in partic. 732-734.

⁶⁸ *L'Osservatore Romano*, 25 marzo 2023, pp. 8-10.

za del tema e sull'importanza delle questioni giuridiche in ballo, che, ovviamente, qui non possono essere studiate⁶⁹.

Non esistono altre concrezioni della competenza di questo Dicastero relative al compito che la suprema autorità ha rispetto all'esercizio dell'ufficio episcopale. Ad ogni modo, si può segnalare che in pratica spetta al Dicastero risolvere le eventuali contese che possano sorgere tra le circoscrizioni ecclesiastiche, nonché la competenza residuale di questioni del governo delle Chiese particolari non espressamente affidate ad un altro Dicastero.

5.3. La competenza sulle conferenze di Vescovi e raggruppamenti di Chiese

Fa parte dell'esercizio del *munus* di un Vescovo confrontarsi con altri membri del collegio episcopale, dal momento che il Vescovo deve avere la *sollicitudo omnium ecclesiarum* e che la Chiesa particolare non è da concepire come un ente isolato, ma all'interno della *communio ecclesiarum*. Peraltro, risulta evidente l'opportunità delle riunioni dei Vescovi dello stesso paese o della stessa regione. In quanto alle Conferenze Episcopali, il can. 449, §1 stabilisce il principio secondo cui spetta unicamente all'autorità suprema, dopo aver sentito i Vescovi interessati, erigere, sopprimere o innovare dette Conferenze, e il can. 451 afferma che gli statuti della Conferenza devono godere della *recognitio* da parte della Sede Apostolica, come pure devono avere la *recognitio* della Santa Sede, a norma del can. 455, §2, i decreti emanati dalle Conferenze Episcopali. Inoltre, spetta alla Santa Sede, in forza del can. 439, l'approvazione affinché si possa celebrare il concilio particolare «plenario», cioè di tutte le Chiese particolari di una stessa

⁶⁹ La dottrina si è occupata ampiamente del *Vos estis lux mundi*, soprattutto sotto il profilo del diritto penale. Per alcune considerazioni processuali che toccano il ruolo della Curia Romana, cf. R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, «El motu proprio *Vos estis lux mundi*», in *IC* 59(2019), pp. 825-884 e G. COMOTTI, «I delitti *contra sextum* e l'obbligo di segnalazione nel Motu proprio *Vos estis lux mundi*», in *IE* 32(2020), pp. 239-285 e, soprattutto, per quanto riguarda la prassi del Dicastero dei Vescovi: I. KOVAC, «L'omissione della trattazione», pp. 465-486.

Conferenza Episcopale o di una provincia ecclesiastica i cui termini coincidono con quelli di una nazione.

L'art. 110 della *PE* inizia con una disposizione (assente nella *PB*) che proclama il principio secondo cui «il Dicastero svolge la sua attività in spirito di servizio e in stretta collaborazione con le Conferenze Episcopali e le loro unioni regionali e continentali». Su questa base l'art. 110 della *PE* raccoglie il disposto dell'art. 82 della precedente Costituzione, e cioè che il Dicastero «si adopera verso le stesse per ciò che attiene alla celebrazione dei concili particolari e alla costituzione delle Conferenze Episcopali e la *recognitio* dei loro Statuti. Dei summenzionati organismi riceve gli atti e i decreti, li esamina e, consultati i Dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria *recognitio*».

Infine, nello stesso articolo si aggiunge che il Dicastero compie «quanto stabilito dalle disposizioni canoniche circa le province e le regioni ecclesiastiche». Il can. 431, §3 riserva alla Santa Sede anche la competenza di costituire, sopprimere o innovare le province ecclesiastiche, mentre i cann. 433 e 434 attribuiscono alla Santa Sede la competenza di unire alcune province in regioni e regolare le loro competenze. L'art. 110 della *PE* riempie una lacuna della Costituzione precedente aggiungendo che il Dicastero «compie, infine, quanto stabilito dalle disposizioni canoniche circa le province e le regioni ecclesiastiche». A ben guardare l'opportunità della collocazione di questa ultima disposizione potrebbe essere messa in dubbio, in quanto accomuna le conferenze dei Vescovi alle province e regioni.

Proprio la funzione di questo Dicastero in tema di riunioni episcopali mette in evidenza come esso svolga una funzione tanto rilevante al momento di aiutare, con potestà vicaria del Papa, il Romano Pontefice e i Vescovi nella funzione che la sede petrina ha rispetto al coordinamento dell'attività più prettamente episcopale.

CAPITOLO XII

Il Dicastero per il Clero: artt. 113-120 di Giacomo Incitti*

Nell'ambito del servizio che la Curia Romana offre alla missione del Papa, la Cost. Ap. *Praedicate Evangelium* delinea e configura la competenza del Dicastero per il Clero, oggetto di questo studio, nell'art. 113:

- §1. Il Dicastero per il Clero tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del Clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio. In tali questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno.
- §2. Il Dicastero manifesta e attua la sollecitudine della Sede Apostolica per quanto attiene alla formazione dei candidati agli ordini sacri.

Una normativa che, come uno sguardo rapido, è necessariamente sobria ma essenziale e indica nella vita e nel ministero dei chierici il campo di competenza: l'esercizio del sacramento dell'ordine a partire dalla formazione dei candidati.

1. Notizie storiche

Il Dicastero per il Clero è tra le Istituzioni Curiali che maggiormente hanno conosciuto sviluppi che nel corso dei secoli ne hanno mutato

* Consultore del Dicastero per il Clero, Città del Vaticano.